

“DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI NUMERI 5 E 6 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTE LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, NONCHE’ DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 37 DEL 2004 RECANTE MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1° SETTEMBRE 1993 E AL TESTO UNICO DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998.”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del Codice civile;

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario e, in particolare, l’articolo 1, commi 2 e 5;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed integrazioni ai citati decreti numeri 5 e 6 del 2003 nonché ai decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998;

RITENUTO di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati decreti;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
XXXXXX;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL DECRETO LEGISLATIVO N. 5 DEL 2003

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 5 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo la parola: "ovvero" sono inserite le parole: "dalla scadenza".

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 7 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.";
 - b. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
4. "Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate."

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 8 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, lettera *b*), le parole: "da parte del convenuto" sono soppresse;
 - b. al comma 1, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
 - c. al comma 2, lettera *b*), le parole: " se ha chiamato" sono sostituite con le parole: "se sono stati chiamati";
 - d. al comma 2, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
 - e. al comma 3, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine";
 - f. dopo il comma 5, è inserito il seguente:
6. "Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo."

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 10 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. "La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati."

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 17 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. "Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione."

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 38 del decreto n. 5 del 2003)

1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo numero 5 del 2003, la parola "4" è sostituita dalla parola: "2".

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 2346 del codice civile)

1. All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: "L'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole: "Lo statuto".

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 2359 del codice civile)

1. All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: "in borsa" sono sostituite dalle parole: "in mercati regolamentati".

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 2364 del codice civile)

1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: "e" è sostituita dalla parola: "ovvero".

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 2370 del codice civile)

1. All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: "due giorni" sono inserite le parole: "non festivi".

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 2391 del codice civile)

1. All'articolo 2391, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile".

Articolo 12

(Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile)

1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile è inserito il seguente:
"Articolo 2391-*bis* (*Operazioni con parti correlate*). Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza dei principi e ne riferisce nella relazione all'assemblea."

Articolo 13
(*Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile*)

1. All'articolo 2409-*duodecies*, decimo comma, del codice civile la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza."

Articolo 14
(*Modifiche all'articolo 2409-terdecies del codice civile*)

1. All'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, lettera f-*bis*) del codice civile le parole: "ai piani strategici" sono sostituite dalle parole: "alle operazioni strategiche e ai piani".

Articolo 15
(*Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile*)

1. All'articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla **Autorità di vigilanza del settore**, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente."

Articolo 16
(*Modifiche all'articolo 2425-bis del codice civile*)

1. All'articolo 2425-*bis* del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione."

Articolo 17
(*Modifiche all'articolo 2426 del codice civile*)

1. All'articolo 2426 primo comma, numero 8-*bis* secondo periodo del codice civile, dopo le parole: "Le immobilizzazioni" sono inserite le parole: "materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo".

Articolo 18
(*Modifiche all'articolo 2427 del codice civile*)

1. All'articolo 2427 primo comma, numero 3-*bis* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. dopo la parola: "immobilizzazioni" sono aggiunte le parole: "materiali e";
 - b. le parole: "di durata indeterminata" sono soppresse;
 - c. la parola: "determinabile" è sostituita dalla parola: "rilevante";
 - d. le parole: "e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione" sono soppresse.

Articolo 19
(*Modifiche all'articolo 2441 del codice civile*)

1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al terzo comma, secondo periodo, la parola: "sui" è sostituita dalla parola: "in";
 - b. al sesto comma, ultimo periodo, le parole: "in borsa" sono sostituite dalle parole: "in mercati regolamentati".

Articolo 20
(*Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile*)

1. All'articolo 2447-*novies*, secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tal caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili".

Articolo 21
(*Modifiche all'articolo 2468 del codice civile*)

1. All'articolo 2468, quinto comma, del codice civile, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 22
(*Modifiche all'articolo 2479-ter del codice civile*)

1. All'articolo 2479-*ter*, terzo comma, primo periodo, del codice civile, la parola: "secondo" è sostituita dalla parola: "primo".

Articolo 23
(*Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile*)

1. All'articolo 2504-*bis*, quarto comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri".

Articolo 24
(*Modifiche all'articolo 2506-ter del codice civile*)

1. All'articolo 2506-*ter*, quinto comma, del codice civile, dopo le parole: "2504-*quater*, è aggiunta la parola: "2505".

Articolo 25

(Modifiche all'articolo 2513 del codice civile)

1. All'articolo 2513, primo comma, lettera *b*) del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico;".

Articolo 26

(Modifiche all'articolo 2525 del codice civile)

1. All'articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "venticinque euro né" sono inserite le parole: "per le azioni".

Articolo 27

(Modifiche all'articolo 2527 del codice civile)

1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.".

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile)

1. All'articolo 2545-*quinquies*, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al secondo comma, secondo periodo, le parole: "Il divieto" sono sostituite dalle parole: "La disposizione";
 - b. dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.".

Articolo 29

(Modifiche all'articolo 2545-octies del codice civile)

1. All'articolo 2545-*octies*, secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: "il bilancio" sono sostituite dalle parole: "un bilancio straordinario, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive,".

Articolo 30

(Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile)

1. All'articolo 2545-*undecies* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.".

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile)

1. All'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, la parola: "governativa", ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: "di vigilanza".

Articolo 32

(Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice civile)

1. All'articolo 2545-octiesdecies del codice civile, la parola: "governativa", ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: "di vigilanza".

CAPO III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

Articolo 33

(Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies del regio decreto n. 318 del 1942)

1. Dopo l'articolo 111-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è aggiunto il seguente: " 111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società."

Articolo 34

(Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942)

1. L'articolo 223-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è sostituito dal seguente: " 223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

CAPO IV

MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993

Articolo 35

(Introduzione dell'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è inserito il seguente:
"150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346 sesto comma, 2349 secondo comma, 2519 secondo comma, 2513, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527 secondo e terzo comma, 2528 primo, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538 secondo comma secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540 secondo comma, 2541, 2542 primo, terzo e quinto comma, 2543, 2544 secondo comma primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
1. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni degli articoli 2512, 2514, 2530 primo comma e 2545-octies del codice civile.
2. Alle banche cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati, in caso di rimborso delle azioni del socio uscente, si applica l'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4. L'articolo 2545-*octies* del codice civile si applica alle banche di credito cooperativo che non rispettano i requisiti indicati all'articolo 28, comma 2-*bis*.
5. L'articolo 2545-*undecies*, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-*sexies* del codice civile.
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005."

Articolo 36

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. All'acquisizione del controllo nelle ipotesi previste dagli articoli 2497-*septies* e 2545-*septies* del codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6".

Articolo 37

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. La rubrica è sostituita dalla seguente: "*Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione*";

- b. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*: In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 19, comma 8-*bis*, i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie di cui agli articoli 2497-*septies* e 2545-*septies* del codice civile non possono essere esercitati."

Articolo 38

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali."

Articolo 39

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a